

## AS790 - COMUNE DI LECCO - GESTIONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Roma, 22 ottobre 2010

AATO Lecco  
Autorità d'Ambito Territoriale

**Oggetto:** Richiesta di parere relativa all'affidamento, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in Legge 6 agosto 2008, n. 133, del servizio idrico integrato.

Con riferimento alla richiesta in oggetto, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nella sua adunanza del 13 ottobre 2010 ha preso atto delle informazioni fornite dall'ente richiedente per la valutazione del caso e, sulla base delle medesime, esprime le seguenti considerazioni, ai sensi dell'articolo 23 *bis*, comma 4, del D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008.

La normativa citata ha stabilito che il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali debba avvenire, in via ordinaria, a favore di soggetti individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica. La stessa norma ha tuttavia previsto che a tale principio generale si possa derogare, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria, qualora - in presenza di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento - non sia possibile un efficace ed utile ricorso al mercato.

Nel caso in esame, si ritiene, sotto un primo profilo, che la documentazione e le informazioni rese da codesta Autorità d'Ambito (si seguito anche AATO) nell'originaria richiesta di parere e nella successiva memoria integrativa non abbiano dimostrato l'esistenza nell'ambito territoriale di riferimento di caratteristiche sociali, ambientali e geomorfologiche tali da impedire il ricorso al mercato. A questo proposito, l'Autorità ha osservato come l'analisi di mercato depositata in atti risulti inidonea a rappresentare l'effettivo grado di concorrenzialità nel mercato di riferimento e non contenga giustificazioni di carattere economico alla scelta di procedere ad un affidamento diretto.

Allo stesso modo, anche le modalità utilizzate da Codesta Autorità d'Ambito per pubblicizzare la scelta di procedere all'affidamento diretto appaiono del tutto inidonee a soddisfare l'onere di informazione del mercato previsto dalla legge, specie laddove si consideri la significativa dimensione dell'affidamento, sia con riferimento al valore del servizio, sia alla popolazione interessata. L'AATO avrebbe dovuto fare ricorso a strumenti più efficaci e proporzionati, che risultassero in ultima istanza idonei a portare il mercato a conoscenza dell'intenzione dell'AATO di procedere all'affidamento del servizio, al fine di consentire in tal modo agli operatori attivi nel settore di manifestare il loro eventuale interesse attraverso la presentazione di un'offerta.

Da ultimo, per quanto concerne la questione relativa all'interruzione del termine di sessanta giorni previsto dalla legge per la resa del parere, l'Autorità osserva che il decorso di tale termine presuppone che la richiesta di parere presentata dall'ente locale interessato sia completa e comunque tale da consentire all'Autorità di pronunciarsi su dati certi, come peraltro già indicato nella "*Comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 23 bis*", pubblicata sul sito [www.agcm.it](http://www.agcm.it). Ciò anche alla luce dell'assenza, in capo all'Autorità di poteri istruttori nell'applicazione dell'articolo 23 bis.

La presente decisione sarà pubblicata sul bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all'Autorità entro trenta giorni dal ricevimento della presente, precisandone i motivi.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*Luigi Fiorentino*